

HUMAN TECHNOPOLE VALLE D'AOSTA

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
<p><b>Partenariato</b></p>	<p>E' possibile allargare il raggruppamento temporaneo in fase di istruttoria?</p>	<p>Non è possibile ampliare il raggruppamento dopo la presentazione della domanda (in fase di istruttoria) in quanto la qualità del partenariato costituisce elemento di valutazione (art. 19.3)</p>
	<p>Visto l' Art. 10 - Soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali - del bando, dove al punto 10.3 si cita che il capofila del partenariato deve essere un organismo di ricerca, le chiedo se XXX, non essendo un ente che fa ricerca ma che promuove la ricerca può partecipare come capofila al bando in questione</p>	<p>L'Avviso prevede che il partenariato debba essere composto necessariamente da almeno un organismo di ricerca e un'impresa e possa comprendere altri organismi di ricerca, organismi di diritto pubblico e/o imprese. Il capofila del partenariato deve essere un organismo di ricerca. Ciò detto, se XXX non è un organismo di ricerca, non può essere capofila del partenariato.</p>
	<p>E' possibile far ricorso a subappalti?</p>	<p>Per la realizzazione dei progetti di ricerca è possibile far ricorso a consulenze di ricerca, i cui costi sono ammessi all'agevolazione secondo le modalità di cui all'art. 25.17</p>
	<p>E' possibile modificare il "conferimento di mandato" all'interno della RTI rispetto a come descritto nel bando?</p>	<p>In linea generale non è possibile modificare le prescrizioni relative al "conferimento dei mandati" definite nell'Avviso (art. 10.6)</p>
	<p>Le spese per la costituzione dell'ATS rientrano tra le spese ammissibili?</p>	<p>Le spese generali supplementari ammissibili comprendono anche il costo dell'atto notarile per la costituzione dell'Associazione temporanea di scopo.</p>

<b>Cofinanziamento</b>	<p>In merito al cofinanziamento cash (fatto salvo che gli Enti di ricerca sono finanziati al 100% e quindi non sono necessariamente tenuti al cofinanziamento, mentre le imprese necessitano fasce di cofinanziamento legate alle dimensioni) si intende spese non finanziate dal progetto ma che concorrono alla realizzazione del medesimo. Se il cofinanziamento provenisse solo da chi è obbligato a cofinanziare (imprese) varrebbe nell'assegnazione del punteggio?</p>	<p>Con il termine cofinanziamento si intende l'ammontare di risorse in denaro che il raggruppamento proponente attribuisce al Programma di ricerca a parziale copertura dei costi: pertanto, nel complesso, il raggruppamento è tenuto ad apportare risorse proprie, che sono aggiuntive rispetto al cofinanziamento che le imprese necessariamente devono apportare in quanto le percentuali di contributo previste per le loro attività sono inferiori al 100%. Le voci di spesa eligibili al cofinanziamento sono le medesime di quelle ammesse all'agevolazione (art. 25). La quota di cofinanziamento è oggetto di valutazione e concorre all'attribuzione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria (art. 19). Il cofinanziamento è un elemento molto importante della proposta progettuale (art. 45.5): l'Amministrazione regionale si riserva, infatti, la facoltà di annullare la procedura qualora la quota di cofinanziamento del proponente sia giudicata eccessivamente ridotta, ovvero inferiore al 20% del valore complessivo minimo del Programma di ricerca che è pari a 13.400.000 €.</p>
	<p>Come avviene operativamente il cofinanziamento?</p>	<p>Operativamente, il proponente dovrà dichiarare l'ammontare di risorse in denaro che intende attribuire al progetto a parziale copertura dei costi e, quindi, quando renderà i costi sostenuti per la realizzazione del progetto, la Regione erogherà un importo di contributo proporzionalmente minore. Per fare un esempio, se il contributo concedibile per la realizzazione del progetto ammontasse ad 1 milione di € e il proponente avesse dichiarato di volerlo cofinanziare nella misura del 30%, la Regione, verificata la rendicontazione della spesa e accertata la liquidabilità del contributo nella misura di 1 milione di €, liquiderebbe al beneficiario un importo pari a 700.000 €, in quanto i restanti 300.000 € costituiscono il cofinanziamento del beneficiario. Il proponente dovrà dimostrare di avere la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti a far fronte alla sua quota di cofinanziamento.</p>
<b>Fideiussione</b>	<p>L'Università, ai fini dell'anticipo e dell'obbligo di presentazione della fideiussione, può essere considerata un ente pubblico?</p>	<p>Un'università statale è un ente di diritto pubblico e, quindi, ai sensi dell'art. 27.3 dell'Avviso, l'erogazione dell'anticipo pari al 30% del contributo può essere effettuata senza necessità di costituire una fideiussione.</p>

<b>Risorse umane</b>	<p>Il bando prevede la presenza di giovani ricercatori e suggerisce numero e salario. Per essere competitivi fin da subito il salario proposto e l'annualità del contratto non favoriscono l'acquisizione di personale già formato necessario a un' efficiente e pronta partenza dello Human technopole. Pertanto qual è il grado di flessibilità in merito sia alla numerosità, che al salario che alla contrattualizzazione</p>	<p>L'Avviso stabilisce un requisito minimo di ricercatori che devono essere presenti nello HTVDA: almeno 5 dottori di ricerca e 15 borsisti (art. 9.1.6). Per i borsisti di ricerca, che sono finanziati mediante risorse recate dal FSE, l'Avviso stabilisce un tetto massimo di remunerazione pari ad euro 23.600 per ogni borsa di ricerca per ogni anno, oltre all'eventuale IRAP se dovuta (art. 14.4) . Oltre questi borsisti (nel numero minimo di 15, come previsto anche all'art. 31.6), è facoltà del raggruppamento proponente utilizzare ulteriore personale già formato con la forma di contratto e il salario che ritiene maggiormente adeguato. Questi ricercatori non potranno essere rendicontati nell'ambito della seconda linea di intervento (cofinanziata dal FSE), ma la loro attività potrà essere rendicontata a valere sulla prima linea di intervento (cofinanziata dal FESR), che finanzia i progetti di ricerca.</p>
	<p>Con riferimento alla tipologia di costi ammissibili, nella voce "personale dipendente" sono citati ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, purché addetti al Progetto di ricerca. Cosa si intende per "altro personale di supporto"?</p>	<p>L'elenco di cui all'art.24.1.1. è indicativo e non esaustivo. Nella voce "personale dipendente" rientra tutto il personale dipendente necessario a svolgere il lavoro di ricerca.</p>
	<p>I costi del personale sulla Prima linea di finanziamento possono essere rendicontati sia a costi reali che a costo standard?</p>	<p>L'Avviso prevede entrambe le possibilità: la scelta di una modalità di rendicontazione piuttosto che un'altra è a discrezione del partenariato.</p>
	<p>É richiesto il requisito di residenza in Valle d'Aosta per i ricercatori e le altre figure apicali?</p>	<p>Il requisito della residenza non è previsto per nessuna figura. L'Avviso richiede che i borsisti siano domiciliati in Valle d'Aosta. Per le figure apicali (Responsabile scientifico, Responsabile del computational genomics department e Responsabile amministrativo) si richiede una presenza costante alle attività di ricerca dello HTVDA. La presenza del personale nel laboratorio costituirà oggetto di monitoraggio.</p>
	<p>E possibile per il partenariato utilizzare risorse (borsisti) senza farli transitare sul FSE?</p>	<p>Sì, rientra tra le facoltà del partenariato acquisire ulteriore personale da gestire senza esporre costi all'Amministrazione regionale.</p>

<b>Sede operativa</b>	<p>Ogni impresa partecipante deve avere una sede legale in Valle d'Aosta o possono partecipare imprese senza questo requisito?</p>	<p>Le imprese partecipanti devono avere una sede operativa, non la sede legale, in Valle d'Aosta al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo (art. 10.4). Le eventuali imprese partecipanti al raggruppamento che non abbiano sede operativa in Valle d'Aosta non potranno essere destinatarie di contributi.</p>
	<p>Considerata l'esposizione a sud dei locali da adibire a laboratorio sarà necessario eseguire dei lavori di adeguamento della struttura per mantenere una temperatura stabile. E' possibile immaginare una collocazione del laboratorio in un edificio diverso? i costi di adeguamento della struttura sono a carico del beneficiario?</p>	<p>Al momento i locali disponibili per l'insediamento dello HTVDA sono quelli visionati durante il sopralluogo e il progetto dovrà essere sviluppato nei medesimi. In futuro sarà presumibilmente possibile espandere lo HTVDA in altri spazi che, però al momento non sono disponibili. I costi di adeguamento della struttura sono a carico del beneficiario e dovranno essere ricompresi nei costi del progetto.</p>
	<p>A quanto ammontano le spese relative alla locazione dei locali da adibire a laboratorio?</p>	<p>Il canone di locazione dei locali ammonta a circa 32.000 euro/anno (oltre all'IVA). Le spese di riscaldamento si aggirano intorno ai 10-12 €/m<sup>2</sup>a, mentre le spese di gestione (raffrescamento, riscaldamento ed elettricità delle parti comuni, spese per pulizia, sgombero neve e gestione verde), al netto dei costi di riscaldamento, indicizzati al m<sup>2</sup>, possono stimarsi in € 1.500 per il lotto 8 e € 960 per il lotto 9 (oltre all'IVA).</p>
	<p>Come si può procedere se l'ente partecipante deve ottenere il parere dell'agenzia del demanio per affittare i locali?</p>	<p>La problematica verrà affrontata direttamente con il beneficiario.</p>
	<p>L'acquisizione dell'attrezzatura minima prevista nell'Avviso è vincolante?</p>	<p>L'acquisizione dell'attrezzatura minima prevista dall'Avviso è vincolante in quanto lo scopo dell'Avviso è di creare un laboratorio di ricerca sul territorio. Il costo del Progetto di creazione e sviluppo dell'HTVDA è stato dimensionato anche in base all'attrezzatura minima richiesta</p>

<p><b>Attrezzature</b></p>	<p>E' finanziato solo l'acquisto e manutenzione di attrezzature nuove o anche solo la manutenzione di attrezzature già esistenti?</p>	<p>É finanziato esclusivamente l'acquisto (nei limiti delle quote di ammortamento) e la manutenzione di attrezzature nuove. Non saranno ammesse all'agevolazione le quote di ammortamento relative ad attrezzature e strumenti già presenti presso il beneficiario alla data di inizio del Progetto.</p>
	<p>Se le attrezzature utilizzate non sono destinate esclusivamente nell'ambito del Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA, come possono essere rendicontate?</p>	<p>Le quote di ammortamento relative all'acquisto, successivamente all'avvio del Progetto, di attrezzature e strumenti saranno finanziate secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il Progetto, in base all'ammontare della fattura, ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento complessivo del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, hardware e software e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);</li> <li>- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il Progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso in parte proporzionale all'uso effettivo per il Progetto.</li> </ul>
<p><b>Tempistiche</b></p>	<p>Quali sono le tempistiche per l'avvio dello HTVDA?</p>	<p>L'avvio dei lavori relativi al Progetto di creazione e sviluppo dello HTVDA dovrà avvenire entro il 1° ottobre 2018. L'avvio delle attività di ricerca dello HTVDA dovrà avvenire il 1° gennaio 2019. Tra il 1° ottobre 2018 e il 1° gennaio 2019 dovranno essere effettuate tutte le attività propedeutiche alla messa in attività dello HTVDA il 1° gennaio 2019, relativamente alla Prima e alla Seconda linea di finanziamento, quali, ad esempio, la selezione delle risorse umane, compresi i borsisti secondo il Programma di inserimento dei borsisti, gli ordini di attrezzature e strumentazioni, l'allestimento dei locali.</p>

<p><b>Consulenze di ricerca</b></p>	<p>Le consulenze di ricerca sono ammesse sia per persone fisiche che giuridiche?</p>	<p>Premesso che le consulenze di ricerca dovranno riguardare apporti relativi ad aspetti estremamente specialistici del Progetto di ricerca, le consulenze di ricerca fanno riferimento a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche) o da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici. I timesheet sono richiesti per certificare che l'attività sia stata effettivamente svolta. Per le persone giuridiche i timesheet devono riguardare tutte le persone coinvolte nell'attività di consulenza. La fattura emessa dal soggetto che ha svolto la consulenza costituirà l'elemento giustificativo di spesa.</p>
<p><b>Campioni biologici</b></p>	<p>L'attività del centro prevede un flusso di campioni che verranno processati e successivamente stoccati e conservati. I requisiti per la qualificazione a "biobanca" sono notevoli, in questo caso è richiesto solo lo stoccaggio temporaneo?</p>	<p>L'Avviso richiede la disponibilità di un sistema di stoccaggio dei campioni biologici liquidi e tissutali in loco che sia sufficiente a soddisfare esigenze temporanee dello HTVDA.</p>

<p><b>Proprietà intellettuale</b></p>	<p>Si può prevedere di disciplinare gli assetti di proprietà intellettuale tra i partner in maniera generale, lasciando ad un secondo momento un accordo puntuale tra i partner circa i dettagli della condivisione della proprietà?</p>	<p>La ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall'attività svolta nell'ambito del progetto devono essere definite mediante un Accordo, che i soggetti richiedenti sono tenuti a sottoscrivere e presentare all'Amministrazione regionale insieme alla domanda di contributo. L'Accordo deve contenere obbligatoriamente una o entrambe le seguenti prescrizioni, da riportare testualmente: 1) tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal Progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al Progetto; 2) l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L'importo assoluto del valore dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può essere detratto da tale remunerazione. Ad una o ambedue le prescrizioni deve essere aggiunta, obbligatoriamente, la seguente prescrizione: l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.</p>
<p><b>Relazione dello HTVDA con realtà simili</b></p>	<p>Come si colloca l'attività di ricerca del centro in ambito nazionale e internazionale?</p>	<p>L'attività dello HTVDA non è in competizione con quella dello HT che si sta sviluppando a Milano, anzi, nell'Avviso è chiesto un Piano di relazioni con i soggetti del territorio e con università e centri di ricerca, comprendente la strategia per sviluppare una collaborazione con lo Human Technopole nazionale.</p>
	<p>FESR - Come va compilata la Voce "Attività e costi"?</p>	<p>Voce "Attività e costi". Nella scheda "Programma della attività" inserire la dicitura: vedi scheda progetto. Nella scheda "Partnership" biffare "si" e nella descrizione inserire la dicitura: vedi scheda progetto. Nella scheda "risultati/ricadute" inserire la dicitura: non applicabile. La scheda "Previsione dei costi" va compilata nella sua interezza.</p>

**Compilazione schede SISPREG**

FESR - In fondo all'anagrafica richiedente i dati richiesti sono da compilare?	Si
FESR - Per gli enti pubblici non occorre compilare le seguenti cartelle? Fatturato, Ripartizione del Personale, Organizzazione ed Attività R&S	La cartella "Fatturato" non è da compilare, le cartelle "Ripartizione del Personale" e " Organizzazione ed Attività R&S" devono essere compilate
FESR - Per le persone fisiche occorre allegare solo i CV dei seguenti profili? Responsabile scientifico, Responsabile Computational Genomics Department, Responsabile trasferimento tecnologico e Responsabile amministrativo?	Si
FESR - La durata massima dei progetti di ricerca è pari a 36 mesi ?	I WP possono avere durata massima di 36 mesi, ma possono far parte di Progetti di ricerca di durata massima pari a 60 mesi
FSE - Cosa si intende per cofinanziamento privato?	Il cofinanziamento privato è richiesto dall'Avviso solo per la Prima linea di finanziamento (cofinanziata dal FESR). Per quanto riguarda la Seconda linea di finanziamento (cofinanziata dal FSE) non è richiesto un cofinanziamento privato.
FSE Che cosa occorre inserire tramite il tasto "aggiungi beneficiario aggiunto?	Il campo beneficiario aggiunto non deve essere utilizzato in quanto il beneficiario è uno solo, riunito in ATS o consorzio.
FSE - É possibile avere chiarimenti circa cosa occorre inserire nella videata "Contesto, Motivazione e struttura; Priorità; Allegati"	I campi "Contesto, Motivazione e struttura" rappresentano la parte descrittiva del contesto in cui il Progetto si inserisce e, quindi, occorre sintetizzare brevemente tali elementi progettuali, che sono presenti nella scheda azione allegata alla DGR .... scaricabile da sito istituzionale dell'Amministrazione.